Valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova
Scheda di lettura

LEGGE 107/2015

115. Il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.

116. Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.

117. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.

118. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova.

119. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

120. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da 115 a 119 del presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Decreto attuativo - DM 850 27/10/2015		
Art. 2 comma 1 1. Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova: a. i docenti che **si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato**, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo; b. i **docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova** o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo **comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione**, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova; c. i docenti per i quali **sia stato disposto il passaggio di ruolo.**	**Cosa succede** *L'obbligo del periodo di formazione e di prova, secondo le nuove regole contenute nel presente decreto, riguarda non solo i neo immessi in ruolo ma anche coloro che, per le più svariate ragioni, devono ancora superare il periodo di prova, compresi i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo ad altro grado di scuola.*	**Il nostro commento** *Si tratta di una novità rispetto alla normativa fino ad ora vigente, regolata dagli artt. 437 e 440 del D.Lgs 297/94, E' **forzoso** l'obbligo imposto di ripetere daccapo tutte le attività di formazione in caso di rinvio del superamento dell'anno di formazione per altri motivi (ad es. la mancata effettuazione del periodo di servizio obbligatorio);* *Così pure **non trova fondamento**, l'obbligo di ripetere integralmente l'anno di formazione **anche a seguito del passaggio di ruolo**, in palese contraddizione con precedenti circolari in cui il MIUR stesso ha sostenuto come il passaggio di ruolo in diverso grado di scuola, non implichi la ripetizione della formazione in ingresso, ma solo l'effettuazione dei 180 giorni di servizio (CM 196/2006 e nota prot.3699 del 29.2.2008).*
Art. 3 comma 1 – 2 - 3 1. Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per **almeno centottanta giorni** nel corso dell'anno scolastico, di cui **almeno centoventi per le attività didattiche.** 2. Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico,	*Per superare il periodo di prova occorre svolgere nell'anno scolastico di riferimento almeno 180 giorni di servizio effettivo di cui 120 per le attività didattiche* *Da questi ultimi si escludono i periodi di sospensione delle lezioni e di congedo/assenza/permessi a qualsiasi titolo fruito.*	L'introduzione della soglia dei **120 gg.** di svolgimento effettivo di insegnamento e attività didattiche prestati nella scuola, è una novità rispetto alle precedenti norme che non facevano questa distinzione. La **circolare n.36167** del 5.11.2015 ha chiarito la **riduzione proporzionale** di questo monte-ore per i docenti in **part-time o con orario inferiore** a quello previsto dalla cattedra/posto, fermo restando l'obbligo di svolgimento delle 50 ore di formazione.

ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza. 3. Sono compresi nei **centoventi giorni di attività didattiche** sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, **ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali**.	*Rientrano nel periodo richiesto i primi 30 giorni di congedo per maternità e l'interdizione per gravi motivi di salute, equiparata per legge.*	Rimane, invece, l'equivoco tra "attività didattiche" e "attività d'insegnamento". Le attività didattiche, per legge (art. 74 c. 2 DL.vo 297/94) vanno dal 1 settembre al 30 giugno, salvo prosecuzione per gli esami di stato. Dunque, **fino ad oggi, i mesi di luglio ed agosto non si computavano nei 180 gg** (ad eccezione dei giorni di impegno negli esami di stato). Qui si dice che sono utili, ai fini dei 180 gg, non solo i periodi di sospensione delle lezioni (quali ad es. Natale, Pasqua e altri) ma anche i periodi di "sospensione delle attività didattiche" (solo i mesi di luglio ed agosto). *Se così fosse confermato, si stabilisce **la validità di tutti i 12 mesi** dell'anno ai fini della maturazione del periodo richiesto, con ovvia esclusione del periodo di ferie obbligatorio.* *E' opportuno notare come il testo del DM utilizzi **termini ormai superati nel linguaggio contrattuale**: per "congedo ordinario" si intendono le ferie e il "congedo straordinario" è in realtà l'assenza per malattia, nonché l'astensione obbligatoria, che da tempo è chiamato "congedo per maternità".*
Art. 3 comma 5 5. Sino alla ridefinizione delle classi di concorso e comunque per l'anno scolastico 2015/2016, il periodo di prova nei casi di cui al comma 4 **può essere svolto**, su istanza dell'interessato e dietro specifica autorizzazione del dirigente dell'ambito territoriale competente, anche sulla base dei seguenti criteri: a..... b.....	*Il periodo di prova può essere svolto, qualora il docente presti servizio come supplente annuale o sino al termine delle attività didattiche, nello stesso insegnamento o classe di concorso per il quale si è conseguita la nomina in ruolo, oppure nell'insegnamento di materie affini nonché su posto di sostegno.* *Il servizio su sostegno è valido*	*La **circolare n.36167** del 5.11.2015 ha chiarito che "per classi di concorso affini si devono intendere quelle comprese negli **ambiti disciplinari di cui al DM 354/1998** ove il servizio sia effettuato **nello stesso grado di istruzione**..."* *Anche l'art.438 del Testo unico 297/94 prevedeva lo svolgimento del periodo di prova sul medesimo posto/cattedra dell'immissione in ruolo: la complessità di questa fase di assunzioni straordinarie, però, unita alle modifiche imposte dalla L.107, ha connotato diversamente le scelte operate dai docenti soprattutto*

c. per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione **e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti** con quello relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo. 6. Per i soggetti di cui ai commi 4 e 5, l'attività di formazione di cui all'articolo 6 è comunque svolta con **riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo**.	*indifferentemente se prestato nella scuola dell'infanzia o primaria. La stessa regola vale anche per il servizio, sempre su sostegno, nella secondaria di primo e di secondo grado.* *Le 50 ore di attività di formazione, sono comunque svolte con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo.*	*nella fase B e fase C, orientandoli verso una supplenza piuttosto che verso il ruolo in fase nazionale**. Sarà consistente il numero di docenti** che non rientrerà nelle condizioni previste dai criteri di cui al comma 5.* *Un'ulteriore specifica è da richiedersi relativamente all'ipotesi che un neo-immesso sia destinato (soprattutto nella fase C) a stipulare il contratto in una **scuola che non abbia inserita la sua classe di concorso** tra quelle in organico.*
Art. 4 comma 2 Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera a), **il dirigente scolastico garantisce** la disponibilità per il docente neo-assunto del piano dell'offerta formativa e della documentazione tecnico-didattica relativa alle classi, ai corsi e agli insegnamenti di sua pertinenza, sulla cui base il docente neo-assunto redige la propria programmazione annuale, in cui specifica, **condividendoli con il *tutor***, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive per alunni con bisogni educativi speciali e di sviluppo delle eccellenze, gli strumenti e i criteri di valutazione, **che costituiscono complessivamente gli obiettivi dell'azione didattica,** la cui valutazione è parte integrante della procedura di cui agli articoli 13 e 14.	*Il docente in anno di formazione viene accolto dal dirigente scolastico nella comunità professionale e, in affiancamento al tutor (medesima classe di concorso, affine ovvero compresa nella stessa area disciplinare), partecipa pienamente alla vita della scuola, programmando la propria attività didattica in un contesto di condivisione e coordinamento.*	*Nelle assunzioni del Piano straordinario di fase B e C, potrebbe verificarsi la condizione che la classe di concorso di immissione in ruolo NON sia la stessa (e neppure affine) a quella della supplenza, e che NON sia presente nell'istituzione scolastica.* ***Quanto indicato nel DM non lascia intendere quali siano le soluzioni, né se alle risorse mancanti (tutor, laboratori) si possa ovviare ricorrendo alle reti di scuola.***

Art. 5 comma 3 3. Il dirigente scolastico e il docente neo-assunto, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il docente *tutor* e tenuto conto dei bisogni della scuola, stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico - metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le **attività formative di cui all'articolo 6** e la partecipazione ad **attività formative attivate dall'istituzione scolastica** o da reti di scuole, nonché l'utilizzo eventuale **delle risorse della Carta di cui all'articolo 1, comma 121,** della Legge.	*Il progetto di formazione del neo-assunto parte da un primo bilancio delle competenze e prosegue in un processo di sviluppo professionale con obiettivi di acquisizione di competenze culturali, disciplinari, didattico-metodologiche e relazionali.* *Gli strumenti sono: le attività formative di 50 ore (di cui la parte on-line sarà predisposta da INDIRE), la partecipazione ad attività formative della scuola o reti di scuola e l'eventuale utilizzo della somma della Carta (Bonus) per l'aggiornamento.*	*Il bilancio delle competenze e l'analisi dei bisogni formativi che costituiscono la base del percorso formativo del neo-assunto, sono in collaborazione col docente-tutor, e qui comincia a* ***delinearsi la gravosità del compito di accompagnamento*** *e* ***supervisione*** *che assumerà.* *L'indicazione di un sistema così pretenzioso, chiama in causa un insieme di risorse consistenti, di* ***cui solo una minima parte è disponibile****. Ad integrazione, il MIUR forza la mano con suggerimenti che vanno dalla "partecipazione ad attività di scuola" (il cui compito è prerogativa del Collegio dei Docenti), al possibile utilizzo del bonus-500 euro di cui al DPCM 23.9.2015, che ha valore nominale e come tale afferisce ad una sfera di interessi professionali di ampia portata, anche presumibilmente diversi.* *Un siffatto progetto formativo* ***ha bisogno di finanziamenti più consistenti*** *e destinati in via esclusiva.*
Art. 8 comma 2 - 3 2. Ogni docente neo-assunto, in conseguenza del patto per lo sviluppo professionale di cui all'articolo 5, segue obbligatoriamente **laboratori formativi** per complessive 12 ore di attività, con la possibilità di optare tra le diverse proposte formative **offerte a livello territoriale**. 3. Le attività di cui al comma 2 si articolano, di norma, in 4 incontri in presenza della durata di 3 ore. E' prevista l'elaborazione di	*La parte riservata ai laboratori formativi è di complessive 12 ore e prevede la possibilità di optare su proposte offerte a livello territoriale, fermo restando l'adozione di metodologie didattiche laboratori e di contenuti strettamente attinenti all'insegnamento.*	*Il DM 850 individua una ulteriore figura che entra nel progetto formativo: "****il docente coordinatore del laboratorio"****, sul quale non esiste alcun chiarimento né è delineato un profilo di competenze.*

documentazione e attività di ricerca, **validata dal docente coordinatore del laboratorio**.	*L'attività è validata dal docente coordinatore del laboratorio.*	
Art. 11 comma 2 1. Nel corso del periodo di formazione il docente neo-assunto cura la predisposizione di un **proprio portfolio professionale**, in formato digitale, che dovrà contenere: a. uno spazio per la descrizione del proprio curriculum professionale; b. l'elaborazione di un bilancio di competenze, all'inizio del percorso formativo; c. la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, delle azioni di verifica intraprese; d. la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo professionale. 2. Il portfolio professionale assume un preminente significato formativo per la **crescita professionale permanente** di ogni insegnante.	*Il docente neo-assunto è tenuto a redigere il proprio portfolio professionale che dovrà contenere l'analisi delle attività seguite nell'intero percorso formativo.*	*Il Piano di formazione dello scorso anno (nota MIUR 27.2.2015) riporta chiaramente: "Il portfolio professionale sarà presentato e discusso alla fine dell'anno di prova con il Comitato di valutazione della scuola e **comprenderà al suo interno la relazione finale** in forma di documentazione didattica".* *E' seguita ulteriore nota del 14.04.2015 in cui si specifica "Non sarà necessario produrre altre relazioni oltre a quelle risultanti dal lavoro svolto nell'ambiente "Portfolio**", né potrà essere richiesto di elaborare alcuna specifica e separata tesina**".* *L'omissione di questo passaggio sia dal DM 850 che dalla **circolare n.36167** del 5.11.2015 lascia discrezionalità all'operato del dirigente: sarebbe auspicabile che intervenissero indicazioni, precise e univoche, per suggerire comportamenti concordi ed evitare ulteriori richieste.*
Art. 12 comma 1 - 2 1. All'inizio di ogni anno scolastico il dirigente scolastico, **sentito il parere del collegio dei docenti,** designa uno o più docenti con il compito di **svolgere le funzioni di *tutor*** per i docenti neo-assunti in servizio presso l'istituto. Salvo motivata impossibilità nel reperimento di risorse professionali, un	*E' il dirigente scolastico a conferire incarico al docenti tutor, previo il solo parere del Collegio, al quale possono essere assegnati fino a 3 docenti neo-assunti.* *Deve insegnare nella medesima*	*Le indicazioni sono, ancora una volta, semplificative rispetto al quadro che si verrà a creare nelle scuole. Trattandosi di un piano straordinario di immissioni in ruolo, **le operazioni saranno complesse**, sia per la designazione dei tutor (che non è detto siano nell'organico delle scuole) sia per la rilevanza che comporterà l'impegno assunto, soprattutto nei tempi e*

docente *tutor* segue al massimo tre docenti neo-assunti. 2. Il docente *tutor* appartiene, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, alla **medesima classe di concorso** dei docenti neo-assunti a lui affidati, ovvero è in possesso della relativa abilitazione. In caso di motivata impossibilità, si procede alla designazione per classe affine ovvero per area disciplinare.	*classe di concorso o comunque essere in possesso di specifica abilitazione; in assenza di queste condizioni, si procede individuando docenti-tutor di classi di concorso affini o all'interno delle aree disciplinari.*	*nelle modalità imposti dalla **circolare n.36167.***
Art. 12 comma 5 5. All'attività del *tutor* **è riconosciuto un compenso economico** nell'ambito delle risorse assegnate all'istituzione scolastica per il **Miglioramento dell'Offerta formativa**; al *tutor* è riconosciuta, altresì, specifica attestazione dell'attività svolta, inserita nel *curriculum* professionale e che forma parte integrante del fascicolo personale. **Il positivo svolgimento dell'attività del *tutor* può essere valorizzato** nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 1, comma 127, della Legge.	*Non esistendo risorse specifiche, all'incarico del tutor sarà destinata una quota del MOF.* *L'attività verrà attestata e inserita nel curriculum professionale nonché, in caso di positivo svolgimento, potrà accedere al riconoscimento del merito come previsto dal comma 127 della L.107*	*L'individuazione del tutor spetta al DS e si prevede che la sua attività sia riconosciuta nell'ambito delle risorse economiche del MOF (art.12 comma 5). Questo in **palese contrasto con l'art.88** del CCNL che pone l'acquisizione della delibera del CdD (e non solo il parere) come premessa indispensabile alle attività da retribuire in contrattazione integrativa.* *Si apre la strada al "doppio compenso" e si assegna al DS il potere di essere "autorità salariale", in contrasto con i principi costituzionali e le leggi vigenti.* *E' evidente come il "bonus" **limiti fortemente la libertà e l'autonomia del ruolo**, introducendo processi valutativi del merito, in realtà finalizzati al risultato richiesto.*
Art. 13 comma 1 1. **Al termine dell'anno di formazione e prova**, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche - compresi gli esami di qualifica e di Stato - e la conclusione dell'anno scolastico, **il Comitato è convocato dal**	*La valutazione del docente neo-assunto avverrà previo convocazione del Comitato, e al termine dell'anno di formazione/prova.*	*E' previsto dal DM l'obbligo di **convocare il comitato di valutazione nei periodi di sospensione** di tutte le attività didattiche (e nelle secondarie dopo gli esami di qualifica e di Stato).* ***Nell'Allegato 2 della circolare n.36167** del*

dirigente scolastico per procedere all'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova.	*Il Comitato esprime un parere, dal quale però il dirigente scolastico può discostarsi con atto motivato.*	*5.11.2015, invece, si elabora una proposta di pianificazione che individua il mese di **giugno** come termine ultimo per questa operazione.* *La superficialità con cui, nei documenti del MIUR, vengono scambiati i termini e i contesti di riferimento (che in realtà hanno un uso preciso) non può che fare emergere queste **forti contraddizioni**.* *E' ulteriormente grave rilevare la **forte ingerenza del MIUR in materia di autonomia degli OO.CC**. in fatto di calendarizzazione e programmazione delle proprie attività, ma soprattutto l'estrema disattenzione verso un lavoro, che costituisce **impegno straordinario**, da assolversi anche nei mesi di luglio e agosto, fermo restando che "ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso…" come da comma 130 della L.107.*
Art. 15 comma 5 I dirigenti scolastici delle istituzioni in cui prestano servizio i docenti neo-assunti **organizzano le attività** di accoglienza, formazione, tutoraggio, supervisione professionale, avvalendosi della collaborazione dei docenti *tutor* e svolgono le attività per la valutazione del periodo di prova, **secondo le procedure di cui al presente decreto**, oltre a visitare le classi dei docenti neo-assunti almeno una volta nel corso del periodo di formazione e di prova.	*Si richiamano, in sintesi, i passaggi rilevanti del piano di formazione, con specifico riscontro delle figure maggiormente responsabili.*	*E' l'intero sistema ad essere complicato: non si può che ribadire che tante forze in campo devono essere predisposte in **un adeguato contorno normativo**, **coinvolgendo le organizzazioni sindacali** in un confronto sulle risorse economiche e professionali da destinarsi.*